



L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

CAMERA DEI DEPUTATI

VIII COMMISSIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI
PUBBLICI

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (A.G. 19)**

AUDIZIONE

23 GENNAIO 2023

1. PREMESSA

La revisione del Codice dei contratti pubblici rappresenta una delle riforme abilitanti del PNRR e costituisce un'importante occasione di crescita economica per il Paese.

Il presente documento intende offrire un quadro chiaro sull'opportunità rappresentata dal ricorso alla **valutazione di conformità accreditata** nel progetto di riforma del Codice e rinnovare la disponibilità dell'Ente a collaborare per una migliore precisione del testo.

In premessa si ricorda che **ACCREDIA** è un'associazione privata senza scopo di lucro nata nel 2009, che opera sotto la **vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy** e svolge un'attività di interesse pubblico a garanzia delle istituzioni, delle imprese e dei consumatori. Con ACCREDIA l'Italia si è adeguata al Regolamento Comunitario n. **765 del 2008**, che fissa le regole sull'esercizio dell'accREDITamento in tutti i Paesi UE.

I soci di ACCREDIA sono attualmente sessantanove e rappresentano tutte le parti interessate alle attività di accREDITamento, tra cui **nove Ministeri** (Imprese e Made in Italy, Ambiente e Sicurezza Energetica, Difesa, Interno, Infrastrutture e trasporti, Università e Ricerca, Lavoro e Politiche Sociali, Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Salute), sette Enti pubblici di rilievo nazionale, i due Enti di normazione nazionali, UNI e CEI, ventisette Organizzazioni imprenditoriali e del lavoro, le Associazioni degli Organismi di certificazione e ispezione e dei Laboratori di prova e taratura accREDITati, le Associazioni dei consulenti e dei consumatori e le imprese fornitrici di servizi di pubblica utilità, come Ferrovie dello Stato ed Enel.

L'Ente è membro dei *network* comunitari e internazionali di accREDITamento (**EA - European co-operation for Accreditation, IAF - International Accreditation Forum e ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation**) ed è firmatario dei relativi accordi di mutuo riconoscimento, in virtù dei quali le prove di Laboratorio e le certificazioni degli Organismi accREDITati da ACCREDIA sono riconosciute e accettate in Europa e nel mondo.

ACCREDIA è l'ultimo e più autorevole anello della catena della valutazione di conformità alle norme tecniche di riferimento che disciplinano la qualità di prodotti, servizi e processi. Organismi e Laboratori richiedono l'accREDITamento per rendere la propria attività di valutazione conforme ai più elevati *standard* nelle diverse aree di competenza. Non è un caso che i numeri dei Soggetti accREDITati siano in costante crescita: nel corso del 2022 sono aumentati del +6% arrivando a 2.263 Soggetti e l'impatto economico della loro attività di valutazione della conformità è stato stimato in circa 4,2 miliardi di euro¹.

Nel dettaglio, a fine 2022, gli accREDITamenti* erano:

- 105 Organismi di certificazione per i sistemi di gestione;
- 217 Organismi di certificazione di prodotti e servizi;
- 75 Organismi di certificazione di persone;
- 468 Organismi di ispezione;

¹ AccREDITamento e certificazioni. Valore economico e benefici sociali (2020). Osservatorio Accredia 1/2020, Accredia - Prometeia (<https://www.accredia.it/pubblicazione/accredimento-e-certificazioni-valore-economico-e-benefici-sociali/>).

- 1 Organismo di verifica e validazione;
- 1.339 Laboratori di prova;
- 23 Laboratori di analisi mediche;
- 20 organizzatori di prove valutative interLaboratorio;
- 212 Laboratori di taratura;
- 6 Produttori di materiali di riferimento;
- 1 Biobanca.

(*) Un Soggetto accreditato può possedere più accreditamenti.

Oggi 158.743 organizzazioni pubbliche e private del nostro Paese hanno un sistema di gestione certificato sotto accreditamento, di cui 24.624 nel settore delle costruzioni (agg. settembre 2022), rendendo conto di un tessuto produttivo che investe su questo strumento per valorizzare la propria offerta di prodotti e servizi sui mercati nazionali e internazionali. La particolare attenzione verso **i temi della sostenibilità ambientale** ha portato le imprese a richiedere maggiormente certificazioni in quest'ambito, proprio per qualificare la propria offerta. A fronte, infatti, di un aumento negli ultimi 12 mesi delle certificazioni rilasciate da Organismi accreditati per i sistemi di gestione del 3%, le certificazioni ambientali (es. UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001, UNI ISO 20121) mostrano una crescita dell'11%.

La **Pubblica Amministrazione** riconosce l'efficacia e l'affidabilità della certificazione accreditata come criterio per attivare interventi di semplificazione, dalla riduzione alla deroga per alcuni controlli e adempimenti amministrativi.

Anche lo Schema di Decreto Legislativo recante la riforma del Codice dei contratti pubblici riconosce, in parte, l'importante ruolo dell'accREDITIA e di ACCREDIA. A titolo esemplificativo, nell'allegato II.8 si specifica che, ove le Stazioni Appaltanti richiedano agli operatori economici una relazione di prova o un certificato rilasciato da un Organismo di valutazione di conformità quale mezzo di prova di conformità dell'offerta ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, tali certificazioni debbano essere rilasciate da uno specifico Organismo di valutazione della conformità accreditato a **norma del Regolamento (CE) n. 765/2008** del Parlamento europeo e del Consiglio.

A testimonianza dell'affidabilità di ACCREDIA, si prevede inoltre che il Servizio tecnico centrale possa avvalersi dell'Ente, mediante stipula di apposite convenzioni, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, verifica e vigilanza sulla sussistenza e permanenza dei requisiti previsti da specifici provvedimenti adottati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il rilascio e il rinnovo dei provvedimenti indicati al comma 1 dell'art. 5 (allegato I.11).

Le valutazioni di conformità rilasciate da Soggetti accreditati possono dunque essere un valido supporto per esplicitare i principi di delega espressi nella Legge del 21 giugno 2022 n. 78, migliorare le performance delle Stazioni Appaltanti e offrire maggiori tutele a cittadini e Pubblica amministrazione.

2. LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE IL NUOVO CODICE DEGLI APPALTI: I VANTAGGI DELLE CERTIFICAZIONI RILASCIATE SOTTO ACCREDITAMENTO

Con riferimento al testo prodotto dal Consiglio di Stato e trasmesso alle Camere, si rappresentano di seguito alcune considerazioni relative all'articolato e agli allegati. I suggerimenti riportati intendono migliorare la qualità del *drafting* normativo e offrire spunti di riflessione sul migliore utilizzo delle certificazioni rilasciate sotto accreditamento.

- All'articolo **15**, comma 7, si affronta il tema della **qualificazione del personale delle Stazioni Appaltanti**, affermando: "contestualmente all'adozione del programma degli acquisiti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'articolo 37, le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti adottano il connesso **piano di formazione specialistica per il proprio personale**. Le attività formative del piano sono considerate per la valutazione delle prestazioni dei dipendenti e per le progressioni economiche e di carriera secondo le modalità indicate dalla contrattazione collettiva".

Tema che è ulteriormente approfondito, in relazione al **RUP**, nell'allegato **I.2**, art. 5, comma 4, nel quale si prevede infatti che "nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP posseda, oltre a un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell'intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di **Project Management**."

Il Sistema **Normazione Tecnica-Certificazione -Accreditamento** potrebbe essere un valido strumento per **qualificare tale figura professionale**. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tra le professioni che possono sostenere il potenziamento della qualificazione del personale delle Stazioni Appaltanti e che sono **certificabili sotto accreditamento**, si annoverano infatti: • **Project Manager**; • Coordinatore sicurezza nei cantieri (esecuzione); • Coordinatore sicurezza nei cantieri (progettazione); • BIM (Building Information Modeling) Coordinator; • BIM Specialist; • BIM Manager". Si suggerisce dunque di aggiungere, dopo le parole Project Management, le seguenti parole: "e dimostrata mediante apposite certificazioni rilasciate da Organismi accreditati a norma del Regolamento CE 765/2008."

- **l'art. 19, comma 5** recita: "le Stazioni Appaltanti e gli Enti concedenti, nonché gli operatori economici che partecipano alle attività e ai procedimenti di cui al comma 3 (procedimenti amministrativi digitali), adottano misure tecniche e organizzative a presidio della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali." A tal riguardo, si segnala che, attraverso un sistema di gestione conforme alla norma **UNI CEI ISO/IEC 27001 (certificato da Organismi accreditati)**, è possibile migliorare la sicurezza informatica dei Soggetti che vi ricorrono. **Si suggerisce, quindi, di aggiungere al comma 5 tra le parole "dati personali." e le parole "Le Stazioni Appaltanti", il seguente periodo "anche attraverso la certificazione di un sistema di gestione conforme alla norma UNI CEI ISO/IEC 27001, rilasciata da Organismi accreditati a norma del Regolamento CE 765/2008".**

- **All'art. 23** viene confermata la titolarità in capo ad ANAC della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, della quale vengono identificate alcune sezioni, lasciando tuttavia all'Autorità la facoltà di istituirne di ulteriori. Nella Banca Dati confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i sistemi informatizzati di ANAC, tutte le informazioni contenute nelle Banche Dati esistenti anche a livello territoriale. A questo riguardo, si segnala la recente adozione del Comunicato del Presidente ANAC 20 dicembre 2022 recante "Indicazioni in materia di verifica delle certificazioni di qualità rilasciate da Organismi accreditati ISO/IEC 17021-1 in ambito IAF MLA ai fini della partecipazione alle gare e del conseguimento dell'attestazione di qualificazione" che già prevede il ricorso alla **Banca Dati IAFCERTSEARCH**. Sarebbe, quindi, opportuno un riferimento anche nella norma primaria alla predetta Banca Dati. Si suggerisce, quindi, di inserire, alla fine del comma 4 il seguente periodo "La Banca Dati nazionale dei contratti pubblici è, altresì, interoperabile con la Banca Dati IAFCERTSEARCH per la verifica dei certificati rilasciati da Organismi accreditati ISO/IEC 17021-1 in ambito IAF MLA per i sistemi di gestione".
- **All'art. 63** si dettano disposizioni in materia di **sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti**. Nello specifico, ANAC terrà un elenco delle Stazioni Appaltanti qualificate. Per essere annoverate in detto registro, le Stazioni Appaltanti devono possedere alcuni requisiti, esplicitati nell'allegato **II.4**, nel quale si afferma che "*il sistema di qualificazione delle centrali di committenza e delle Stazioni Appaltanti è regolato dalla delibera ANAC 28 settembre 2022, n. 441*" (art. 1). Nella delibera si inserisce, come elemento premiante **per qualsiasi livello di qualificazione**, il possesso di una certificazione **UNI EN ISO 9001**. Con riferimento a quanto precede, da un lato, si segnala che, quanto meno per le fasce di qualificazione più elevate, **sarebbe opportuno prevedere il requisito della certificazione UNI EN ISO 9001 come obbligatorio; dall'altro, si sottolinea che è assente un riferimento chiaro ed espresso all'accREDITAMENTO a norma del Regolamento CE 765/2008, attualmente presente nella norma primaria cui le Linee Guida facevano riferimento (articolo 38, comma 4, lettera b), n. 2 del D.Lgs. 50/2016)**. Di conseguenza vi è il concreto rischio che la disposizione possa essere interpretata nel senso che le certificazioni possano essere rilasciate anche da Organismi non accreditati. **Considerato che l'accREDITAMENTO garantisce competenza, imparzialità e indipendenza** degli Organismi che rilasciano la certificazione e dà certezza sull'effettività delle relative verifiche, **la mancata menzione espressa del Regolamento CE 765/2008, oltre ad ingenerare un inevitabile incremento del contenzioso, rappresenterebbe un passo indietro suscettibile di produrre un** conseguente scadimento della qualità delle certificazioni stesse. A ulteriore conferma di quanto il tema sia sensibile ed importante, si segnala che, con il supporto di **ACCREDIA** e su impulso della Provincia Autonoma di Trento, è in corso di sviluppo presso UNI un progetto di Prassi di Riferimento per la qualificazione delle Stazioni Appaltanti che, muovendo dalle Linee Guida ANAC n. 441/2022, è finalizzato a dare maggiore sostanza e specificazione ai principi di qualificazione ivi espressi e, a riprova dell'importanza dell'accREDITAMENTO percepita anche dalle Stazioni Appaltanti più evolute, menziona il possesso della certificazione **UNI EN ISO 9001 accreditata**. Così come per la PdR n. 125/22 sviluppata per la **parità di genere**, anche la conformità PdR sulla qualificazione delle Stazioni Appaltanti UNI/Provincia di Trento potrà essere nel suo complesso certificabile sotto accREDITAMENTO e potrebbe, pertanto, rappresentare un esempio virtuoso di qualificazione effettiva. Fermo quanto precede, sarebbe opportuno correggere formalmente l'identificazione delle norme come segue: "**ALLEGATO II.4 Qualificazione delle Stazioni Appaltanti Articolo 2.** 1. Le Stazioni Appaltanti per

eseguire i contratti di lavori devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione specifici previsti dall'articolo 1 del presente allegato e limitatamente alla fascia di importo di cui al punto c) del comma 2 dell'art. 63 del Codice, devono essere in possesso della Certificazione del sistema di gestione qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per i servizi di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure, affidamento e controllo della procedura di scelta del contraente, gestione e controllo dell'esecuzione del contratto, rilasciata da Organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento (CE) n. 765 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008

Articolo 3. 1. Le Stazioni Appaltanti per eseguire i contratti di servizi e forniture devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione specifici previsti dall'articolo 1 del presente allegato e limitatamente alla fascia di importo di cui al punto c) del comma 2 dell'art. 63 del Codice, devono essere in possesso della Certificazione del sistema di gestione qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per i servizi di progettazione tecnico-amministrativa delle procedure, affidamento e controllo della procedura di scelta del contraente, gestione e controllo dell'esecuzione del contratto, rilasciata da Organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento (CE) n. 765 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008".

- **All'art. 100**, comma 5, lettera c) in relazione alla qualificazione degli Operatori Economici esecutori di lavori pubblici, si richiede il *"possesso di Certificazioni di sistemi di qualità conformi alle Norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da Soggetti accreditati"*, senza ulteriori precisazioni, laddove, invece, la dicitura inserita anche nell'attuale art. 84 è il *"possesso di Certificazioni di sistemi di qualità conformi alle Norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da Soggetti accreditati ai sensi delle Norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000"*. Il riferimento nel vigente codice è opportuno **anche per prevenire il contenzioso** e andrebbe **modificato**, correggendo formalmente l'identificazione delle norme **tecniche. Si suggerisce, quindi, di sostituire la lettera c) del comma 5** come segue: *"possesso di Certificazioni di sistemi di qualità conformi alla Norma europea UNI EN ISO 9001, rilasciata da Soggetti accreditati ai sensi della Norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17021, e alla vigente normativa nazionale"*.
- **All'art. 106**, comma 8, si prevede la riduzione delle cauzioni da prestare da parte dell'Operatore Economico che intenda partecipare alla procedura di affidamento a fronte del possesso di "Certificazioni o marchi", il cui elenco è contenuto **nell'allegato II.13**. Tale allegato contiene una tabella che riporta la dicitura "Banca Dati di ACCREDIA". A tal riguardo, occorrono alcune precisazioni:
 - I. ACCREDIA, in qualità di Ente unico di accreditamento che opera in conformità con quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011, rende pubblici: i dati su tutti gli accreditamenti rilasciati agli Organismi di valutazione della conformità; sulle certificazioni dei sistemi di gestione da questi concesse alle imprese, su alcune certificazioni rilasciate a persone e per prodotti e servizi;
 - II. A tal fine, ACCREDIA ha sviluppato una Banca Dati, alimentata sia direttamente sia attraverso l'inserimento delle informazioni da parte degli Organismi di valutazione della conformità. Grazie a tale strumento è possibile reperire le informazioni relative a tutti gli accreditamenti rilasciati da ACCREDIA e a grande parte delle valutazioni di conformità rilasciate da Soggetti accreditati;

III. La certificazione **SA8000**, contenuta nella tabella, **non** è presente nella Banca Dati di ACCREDIA in quanto l'accreditamento per tale norma è rilasciato solo dal *Social Accountability Accreditation Services (SAAS)*, un Ente di accreditamento privato extra-europeo. Il riferimento alla nostra Banca Dati, in questo caso, appare dunque errato.

Sebbene nell'allegato si faccia riferimento alla Banca Dati **ACCREDIA**, nel corpo dell'art. 106 non si prevede che le certificazioni debbano essere rilasciate da Organismi **accreditati**. Sarebbe dunque opportuno inserire uno specifico riferimento all'accREDITAMENTO a norma del Reg. 765/2008.

Si evidenzia, inoltre, come nell'allegato II.13, le norme sono richiamate indicando (in alcuni casi) l'anno di emissione. Ove questo avviene, sarebbe opportuno accompagnarle con la formula s.m.i. (o analoga), onde evitare che le revisioni delle norme stesse annullino di fatto il beneficio per le relative certificazioni.

Come ulteriore spunto di riflessione, si potrebbe altresì estendere lo sconto sulla garanzia anche ai Soggetti che ricorrono, per le prove eventualmente necessarie, a Laboratori accreditati.

- **All'art. 108, comma 2, lettera a)** si afferma: "sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo: a) i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1. La **valutazione di conformità accreditata** dovrebbe trovare **collocazione esplicita**. Le imprese certificate da Organismi accreditati offrono, infatti, **maggiori garanzie in termini di affidabilità e performance**."
- **All'articolo 200**, si stabilisce che "la misura di miglioramento dell'efficienza energetica, **calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica** degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, è resa disponibile all'ente concedente a cura dell'operatore economico...". A tal riguardo, si evidenzia come il richiamo alle "norme in materia di attestazione della prestazione energetica" presti i seguenti profili problematici: a) viene richiesta una certificazione APE (attestato prestazione energetica) quando il risparmio energetico può essere più efficacemente calcolato con altre norme come la ISO 50047; b) l'attuale testo non chiarisce con esattezza a quali norme ci si riferisca. **Se ne suggerisce una revisione, anche al fine di prevenire contenziosi e difficoltà applicative.**
- **L'allegato I.7**, sezione IV (verifica della progettazione) può essere migliorato, sotto il profilo della chiarezza, inserendo dei riferimenti all'accREDITAMENTO più precisi:
 - All'articolo **34, comma 2, lettera a)** sarebbe opportuno aggiungere, dopo la parola "accreditati" la seguente dicitura: ", a norma del Regolamento (CE) 765 del 2008,".
 - All'articolo **34, comma 2, lettere b) e c)** dopo le parole "di controllo di qualità" sarebbe opportuno inserire le parole "conforme alla norma UNI EN ISO 9001, settore IAF 34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 e/o firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA e IAF", al fine di specificare sin da subito le caratteristiche del sistema di controllo di qualità.
 - All'articolo **35, comma 1, la lettera b)** andrebbe riscritta come segue: "Enti di accREDITAMENTO, per gli Organismi di ispezione di tipo A, B e C ai sensi della norma

europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, e per gli Organismi di certificazione del sistema di controllo interno di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, gli Enti **designati ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008 e/o firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA e IAF**, nonché il Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le amministrazioni dello Stato nei limiti di quanto previsto al successivo articolo 36, comma 3". Il termine "**coerente**" risulta infatti impreciso e potrebbe dar luogo a delle ambiguità circa la necessità di possedere un sistema interno di controllo che abbia tutti i requisiti previsti dalla norma tecnica **UNI EN ISO 9001**.

- All'articolo **36, comma 3**, le parole "un sistema coerente con i requisiti della norma UNI EN ISO 9001" andrebbero sostituite dalle seguenti: "un sistema conforme alla norma UNI EN ISO 9001, settore IAF 34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 e/o firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento EA e/o IAF". Il termine "**coerente**", come evidenziato nel paragrafo precedente, risulta infatti impreciso. Si rammenta che, per rendere un requisito agevolmente verificabile dalle Stazioni Appaltanti, è necessario prevedere che la certificazione di conformità del sistema aziendale venga rilasciata da parte di Organismi di certificazione accreditati, che essendo assoggettati alla verifica di professionalità, terzietà e indipendenza del giudizio di conformità rilasciato, offrono le indispensabili garanzie di attendibilità della valutazione svolta, coniugando semplificazione e qualità.
- All'articolo 38, si afferma: "il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua, in sede di offerta, un **coordinatore del gruppo di lavoro**". Si rappresenta che, ai sensi della norma ISO 17020, la figura del coordinatore del gruppo di lavoro non è più richiesta. Conseguentemente gli Organismi di ispezione di tipo **A e C** potrebbero non avere in organico tale figura.
- **L'allegato II.12** disciplina "il sistema di qualificazione per gli **esecutori di lavori pubblici**" di cui all'articolo 100, comma 4 (lavori di importo superiore a 150.000 euro). All'art. 4 dell'allegato si afferma: "ai fini della qualificazione, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ad esclusione delle classifiche I e II". Sarebbe opportuno correggere formalmente l'identificazione delle norme come segue: "*devono possedere Certificazioni di sistemi di qualità conformi alla Norma europea **UNI EN ISO 9001**, rilasciata da Soggetti accreditati ai sensi della Norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, e alla vigente normativa nazionale*". Al contempo, all'art. 4, si afferma: "la regolarità dei certificati di qualità deve essere riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informatico con gli elenchi ufficiali tenuti dagli Enti partecipanti all'*European cooperation for accreditation (EA)*". A tal riguardo, si rammenta la collaborazione con ANAC esplicitata nel commento all'articolo 23, che faciliterà il reperimento dei dati relativi ai certificati. L'attuazione letterale della prescrizione risulterebbe in ogni caso di estrema difficoltà, essendo ACCREDIA uno dei pochissimi Enti di accreditamento, a livello mondiale, a possedere un data base degli operatori economici con un sistema di gestione certificato dagli Organismi che accredita.

3. CONSIDERAZIONI FINALI

Il ricorso alle valutazioni di conformità accreditate offre delle opportunità per le Stazioni Appaltanti sia per quanto riguarda la scelta di operatori economici qualificati, sia per quanto concerne il miglioramento delle proprie performance, come dimostra la politica industriale che, impiegando valutazioni di conformità accreditate per **Transizione 4.0(ex Industria 4.0)** e per il controllo delle prestazioni energetiche delle grandi imprese energivore, ha dato risultati tangibili nello svecchiamento delle dotazioni industriali e del risparmio energetico.

Il recente impulso allo sviluppo di **Prassi di Riferimento certificabili sotto accreditamento** e suscettibili di evolvere in norme tecniche vere e proprie (si pensi alle PdR sulla parità di genere, sulla qualificazione delle Stazioni Appaltanti sopra citate) è prova del fatto che sono le stesse grandi Stazioni Appaltanti ad avvertire la necessità di fare riferimento alla c.d. **"infrastruttura per la qualità"** – costituita dalla normazione tecnica e dal sistema di accreditamento e valutazione di conformità accreditata - per trovare supporto nella verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge e/o dai bandi di gara, semplificando l'azione amministrativa senza pregiudizio per la qualità del risultato.

Il testo proposto dal Consiglio di Stato coglie positivamente il contributo della valutazione di conformità nello sviluppo della nuova legislazione sui contratti pubblici; tuttavia, il tema dell'utilizzo di certificazioni rilasciate sotto accreditamento è ancora affrontato con differente cognizione di causa da parte degli Enti Regolatori e qualche incertezza, anche lessicale, compromette talvolta la necessaria chiarezza dei provvedimenti legislativi.

La terminologia utilizzata in riferimento alle norme tecniche, alle valutazioni di conformità, all'accreditamento e agli argomenti ad essi pertinenti è tecnica e pertanto deve essere correttamente riportata. **ACCREDIA** è quindi disponibile a supportare ogni competente Istituzione nella redazione degli atti definitivi in tema di appalti pubblici, per quanto di sua competenza, per offrire una guida per il più efficace utilizzo degli strumenti della valutazione di conformità accreditata e una migliore qualità del testo normativo.

Un'interlocuzione costante tra i regolatori e **ACCREDIA** permetterebbe infatti di condividere tempestivamente gli aggiornamenti del sistema delle valutazioni di conformità accreditate a chi può farne strumento di politiche a vantaggio della collettività.

ACCREDIA

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 - 00161 Roma

T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199

info@ACCREDIA.it

Dipartimento Certificazione e Ispezione

Via Tonale, 26 - 20125 Milano

T +39 02 2100961 / F +39 02 21009637

milano@ACCREDIA.it

Dipartimento Laboratori di prova

Via Guglielmo Saliceto, 7/9 - 00161 Roma

T +39 06 8440991 / F +39 06 8841199

info@ACCREDIA.it

Dipartimento Laboratori di taratura

Strada delle Cacce, 91 - 10135 Torino

T +39 011 328461 / F +39 011 3284630

segreteriaidt@ACCREDIA.it